

**Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.**

**Art. 20**

*(Accreditamento)(6)*

1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accREDITamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'avvio del servizio, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

(1)

2. L'accREDITamento è concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

**a)** offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;

**b)** disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità;

**c)** attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;

**d)** realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all'articolo 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;

**e)** adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;

**f)**

( ABROGATA )

**g)** applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

**4.** Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stato concesso l'accreditamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'accreditamento.

(4)

**4 bis.** La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento, anche in deroga all'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti.>>.

(5)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010

2 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010

3 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010

4 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010

5 Comma 4 bis aggiunto da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 7/2010

6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 56, comma 1, L. R. 7/2010